



Oggetto: Affidamento diretto CIG 9516985079 – CUI S97345810580202200023, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) d. lgs. n. 50/2016, mediante trattativa diretta sul sistema di e-procurement MePA con l'OE Banco BPM Spa avente ad oggetto il rilascio in favore di Assicurazioni Generali S.p.A. della fidejussione, prevista ai sensi dell'art. 25 del contratto di locazione di via del Tritone n. 142 Roma del 03/11/2009 (Mod. 232_01 prot. n. 0131989-del 17/11/2022- Mod. 232_02 n. 134/2022 del 18/11/2022)

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto di lavoro individuale sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 26 marzo 2021, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato confermato nell'incarico di Direttore generale dell'AIFA;

Visto l'art. 10, comma 2, lett. e), del predetto D.M. n. 245 del 2004, ai sensi del quale è riconosciuta al Direttore Generale la possibilità di conferire *"specifica delego ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali"*;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021)";

Visto, in particolare, l'art. 24 del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale *“Il Direttore Generale esercita il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa, con possibilità di delega ai dirigenti di II fascia per importi non superiori alle soglie di rilevanza europea.”*;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante *“Codice dei Contratti Pubblici”* e ss. mm. ii. ed in particolare l'art. 36, comma 2, lettera a) che, a seguito degli interventi legislativi di cui alla L. n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 e alla L. n. 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021, prevede, sino al 30.06.2023, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto per contratti di importo inferiore 139.000,00 euro oltre IVA precisando che *“In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione ”*;

Visti i pareri del MIT n. 735 del 24/09/2020 e n. 893 del 30/03/2021 con i quali è stato chiarito che la disciplina delle procedure sotto-soglia di cui all'art. 1 della L. n. 120/2020, tra le quali in particolare quella dell'affidamento diretto, non ha carattere facoltativo ma si sostituisce, sino alla data del 31/12/2021 da ultimo prorogata al 30/06/2023, a quella contenuta all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 trattandosi *“di procedure di affidamento più snelle e semplificate, temporanee ma non facoltative, introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici, nell'attuale fase emergenziale”*, precisando che, ove l'amministrazione aggiudicatrice ravvisi specifiche ragioni, in virtù delle quali ritenga necessario procedere tramite procedure maggiormente concorrenziali, potrà procedere anche evitando l'affidamento diretto, dando in tal caso *“ conto di tale scelta nella motivazione”*;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*, per la parte vigente;

Vista la determinazione direttoriale n. 1766 in data 26/10/2018, con cui - ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3, la dott.ssa Raffaella Cugini è stata nominata *“Responsabile unico del procedimento”* (RUP) degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore pari o superiore alle soglie di cui all'art.

35 del Codice, ad esclusione degli appalti in ambito di Information and Communication Technology;

Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

Vista altresì la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 58 del 26 ottobre 2021, concernente l'adozione del documento di budget economico 2022 con annesso budget per il triennio 2022-2024;

Vista altresì la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 44 del 13 ottobre 2022, concernente l'adozione del documento di revisione del budget economico 2022;

Vista la delibera n. 4 del 25 gennaio 2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha dato atto che la programmazione biennale degli acquisti per gli anni 2022-2023 corrisponde agli indirizzi strategici impartiti dal Consiglio di Amministrazione medesimo attraverso i documenti programmatici dell'Agenzia e di bilancio;

Visto il "Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2022/2023" - adottato ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 ed approvato *"nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio"* con Determina del Direttore Generale n. 25 del 26/01/2022 e successivamente modificato con Determine del Direttore Generale nn. 135/2022, 193/2022, 200/2022, 376/2022, 437/2022, 438/2022, 516/2022 e 522/2022 - nel quale è stato espressamente previsto l'acquisto in parola col CUI S97345810580202200023;

Visto il contratto, sottoscritto in data 03/11/2009 con Assicurazioni Generali S.p.A., per la locazione da parte di AIFA dell'immobile sito in Roma in via del Tritone n. 181 da adibire a propria sede istituzionale, autorizzato e reso esecutivo con Determina del Direttore generale n. 6 del 01/02/2010 e rinnovato con Determina del Direttore generale n. 84 dell'11/02/2022 per un periodo di sei anni decorrenti dall'01/03/2022, ulteriormente rinnovabile alla scadenza per un eguale periodo di tempo salvo disdetta o recesso da esercitare con le modalità contrattualmente previste;

Preso atto che all'art. 25 di detto contratto è prevista, a titolo di deposito cauzionale, la produzione a favore della locatrice di una fidejussione bancaria rilasciata da Istituto di credito di primaria importanza di importo pari a un trimestre del canone di locazione, a garanzia dell'esatta osservanza del contratto di locazione da parte di AIFA;

Considerato che la fidejussione a suo tempo prodotta in merito da AIFA alla locatrice è scaduta;

Vista l'indagine di mercato, avviata in data 10/10/2022 attraverso avviso pubblico sul sito istituzionale dell'Agenzia al fine di acquisire preventivi per il rilascio di una fidejussione, a titolo di deposito cauzionale, a garanzia del contratto stipulato da AIFA per la locazione della propria sede istituzionale ubicata in via del Tritone n. 181;

Visto il verbale del Tavolo Tecnico del 16/11/2022, riunitosi giusta nota del dirigente dell'Ufficio Contabilità e Bilancio avente protocollo AIFA n. 131518 del 16/11/2022, per le operazioni di apertura delle offerte economiche pervenute telematicamente nell'ambito dell'indagine di mercato in parola;

Preso atto di quando dichiarato nel verbale in merito al ricevimento di una sola offerta da parte dell'operatore economico Banco BPM S.p.A., pari a euro 8.065,00 (ottomilasessantacinque/00) IVA esente, pari allo 0.98% all'anno di euro 822.949,00 (importo pari ad un trimestre del canone di locazione) e che *"...la percentuale sopra indicata è analoga alla proposta presentata ed approvata per la fidejussione, a titolo di deposito cauzionale, a garanzia del contratto stipulato da AIFA per la locazione della sede istituzionale di via del Tritone n. 142 in Roma"*;

Visto il modulo "232_01" di "Richiesta Acquisti previsti nel Budget" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio del 17/11/2022, acquisito in pari data al prot. dell'Ufficio Contabilità e Bilancio n. 0131989, con il quale è stato richiesto il *"Rilascio di una fidejussione, a titolo di deposito cauzionale, a garanzia del contratto di locazione della sede istituzionale AIFA di via del Tritone n. 181 ROMA"* in base a quanto previsto all'art. 25 del contratto di locazione, per l'importo complessivo per un sessennio di locazione di euro 42.341,25 (quarantaduemilatrecentoquarantuno/25) IVA esente;

Preso atto che, a tal fine, si rende necessario sottoscrivere con l'OE Banco BPM S.p.A. opportuno contratto per il rilascio di garanzie (crediti di firma), in virtù del quale il Banco BPM S.p.A. concede ad AIFA l'affidamento, utilizzabile nella forma di apertura di credito non in conto corrente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1842 ss. Cod. civ., mediante rilascio di garanzie in favore di terzi consistenti in fidejussioni, e, per gli effetti, AIFA è tenuta a corrispondere a Banco BPM S.p.A. una commissione annuale di circa euro 8.065,00 (ottomilasessantacinque/00), IVA esente, per tutta la durata del contratto di locazione dell'immobile sito in Roma, via del Tritone n. 181;

Preso atto del visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" n.134/2022, rilasciato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio in data 18/11/2022, attestante la copertura finanziaria;

Vista l'offerta del Banco BPM S.p.A., acquisita al prot. AIFA n. 126043 del 04/11/2022 ed allegata al suddetto Modulo 232_01, nella quale l'OE ha richiesto una commissione annua anticipata pari allo 0,98% dell'importo di euro 822.949,00 oggetto della fidejussione da emettere in favore di Assicurazioni Generali S.p.A.;

Visto l'art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, in virtù del quale *"Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure"*;

Preso atto che i servizi in oggetto sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) all'interno del Bando "Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni" nella categoria "Servizi bancari" di cui all'Allegato 28 Capitolato Tecnico;

Vista l'autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse con il Banco BPM S.p.A., del dirigente dell'Ufficio Contabilità e Bilancio richiedente l'acquisto;

Appurato che trattasi di OE *“in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento”*, in quanto trattasi del fornitore attuale del servizio di cassa dell’Agenzia;

Considerato che Consip ha introdotto sul Portale del MePA un nuovo strumento informatico denominato *“Trattativa Diretta”*, indirizzato a un unico fornitore, e che risponde alle seguenti fattispecie normative: affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 50/2016;

Viste la Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Procedure per affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”* ed in particolare il paragrafo 3.6 in virtù del quale *“Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”;*

Considerato, in merito, che il principio di rotazione si intende rispettato in quanto si è proceduto attraverso avviso pubblico sul sito istituzionale dell’Agenzia aperto a tutti gli OE interessati, al fine di acquisire preventivi per il rilascio di una fidejussione a titolo di deposito cauzionale a garanzia del contratto stipulato da AIFA per la locazione della propria sede istituzionale ubicata in via del Tritone n. 181;

Visto l’art. 93 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di garanzie provvisorie, in virtù del quale *“Nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo”* e considerato che, avuto riguardo alla tipologia e alla specificità del servizio oggetto della procedura in parola, non si ravvedono particolari esigenze tali da giustificare la richiesta di una garanzia provvisoria;

Visto l’art. 103 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 in virtù del quale *“È facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a)”* e considerato che nel caso di specie nemmeno tale garanzia è da considerarsi necessaria sia avuto riguardo alla tipologia e alla specificità del servizio sia in quanto trattasi di operatore economico di notoria e comprovata solidità;

Tutto ciò considerato e premesso

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione all’indizione e al contestuale affidamento)

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è autorizzata l'indizione di una procedura di acquisto tramite lo strumento fornito dal MePA della "Trattativa Diretta" con l'operatore economico Banco BPM S.p.A., P.IVA 09722490969, con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, per l'affidamento diretto del servizio di emissione nei confronti di fornitore Assicurazioni Generali S.p.A. della fidejussione di euro 822.949,00 con validità annuale dal 01/12/2022 e rinnovo tacito di anno in anno per tutta la durata del sopra citato contratto di locazione, scrittura privata stipulata in data 03/11/2009.
2. È, altresì, contestualmente autorizzato l'affidamento diretto e la stipula con Banco BPM S.p.A. del sotteso contratto per il rilascio di garanzie (crediti di firma), in virtù del quale il Banco BPM S.p.A. concede ad AIFA l'affidamento, utilizzabile nella forma di apertura di credito non in conto corrente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1842 ss. Cod. civ., mediante rilascio di garanzie in favore di terzi consistenti in fidejussioni, e, per gli effetti, AIFA è tenuta a corrispondere a Banco BPM S.p.A. una commissione annuale di circa euro 8.065,00 (ottomilasessantacinque/00) IVA esente, per tutta la durata del contratto di locazione scrittura privata stipulata in data 03/11/2009.
3. Si dà atto che l'efficacia del presente affidamento è comunque subordinata alla positiva verifica del possesso in capo all'affidatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
4. Si dà incarico all'Ufficio ANGP di procedere, in sede di aggiornamento annuale del programma biennale degli acquisti di AIFA, a modificare il quadro economico del presente acquisto, inserito nel programma biennale 2022-2023 all'interno del n. CUI S97345810580202200023, ove necessario.

Art. 3
(autorizzazione alla spesa)

1. È autorizzata una spesa complessiva, per il sessennio di locazione, di euro 42.341,25 (quarantaduemilatrecentoquarantuno/25) IVA esente, che graverà pro quota sui budget degli anni 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028.
2. Il pagamento sarà effettuato con addebito diretto sul conto corrente intestato ad AIFA.

Art. 4
(pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti>.
2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Roma, 29 novembre 2022

Il Direttore Generale

Nicola Magrini

Firmato digitalmente da: MAGRINI NICOLA
Ruolo: 2.10.3.1 Direttore
Organizzazione: AIFA - AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Data: 29/11/2022 14:17:31

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Allegati:

1. Visto “Programmazione e Controllo economico-gestionale” dell’Ufficio Contabilità e Bilancio del 18/11/2022 n. 134/2022 attestante la copertura finanziaria
2. Autocertificazione dell’assenza di conflitti di interesse nei confronti dell’OE;
3. Verbale selezione OE del 16/11/2022

Pubblicato sul profilo del committente in data 16/02/2023